



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 207 DEL 19/02/2026
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE TRA L'ASST DI MN E L'ASST DELLA
VALCAMONICA DI BS, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DI
TIROCINIO CURRICULARE RELATIVE AL CORSO DI STUDIO IN FISIOTERAPIA -
SEDE DI MN - UNIBS TRIENNIO 2026_2029**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che introduce la Formazione Universitaria per le professioni sanitarie e afferma che la formazione del personale sanitario Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero, presso altre strutture del servizio Sanitario Nazionale e in istituzioni private accreditate. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli d'intesa (art. 6 comma 3);

RICHIAMATA la DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005 che approva il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per le attività formative e di tirocinio;

PRESO ATTO che l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, secondo il quale il tirocinio formativo e di orientamento si configura come completamento dell'attività formativa, si attua mediante la stipula di apposite convenzioni e non costituisce rapporto di lavoro;

PRESO ATTO che la legge 251 del 10 agosto 2000 determina che gli operatori dell'area della riabilitazione sono tenuti a svolgere attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, al fine di espletare le specifiche competenze previste dai relativi profili professionali;

RICHIAMATO il Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio a cui le Università devono riferirsi e prevede tra le attività formative il tirocinio;

RICHIAMATO il decreto n. 6382 del 2 maggio 2005 che definisce i requisiti generali e specifici per le attività formative di cui alla DGR sopra richiamata, prevedendo negli allegati 2B le strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio, e nell'allegato 2C il personale assegnato alle attività formative (coordinatore didattico di sezione, tutor professionale e assistente di tirocinio);

TENUTO CONTO che il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 individua all'interno della classe L/SNT/2 le Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, la figura professionale del Fisioterapista, e determina 60 Crediti Formativi Universitari -CFU- per le attività professionalizzanti, ovvero tirocinio e laboratori;

DATO ATTO che questa Azienda con Decreto n. 1381 del 20/11/2025, ha stipulato l'accordo Convenzionale con l'Università degli Studi di Brescia e gestisce su delega regionale e in rapporto di convenzione con l'Ateneo il Corso di Studio in Fisioterapia, per il triennio formativo A.A. 2025/2028;

CONSIDERATO che il Corso di Studio sopra richiamato prevede nel proprio piano di



studio attività formative professionalizzanti di tirocinio clinico per 1500 ore nel triennio, così suddivise: 200 ore al 1° anno, 500 ore al 2° anno e 800 al 3° anno e che le stesse comportano il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari – CFU –, indispensabili per conseguire la Laurea;

RICHIAMATA la Delibera aziendale n. 1154 del 19 settembre 2018 con cui si è provveduto a recepire le nuove disposizioni regionali in materia di tirocini curriculari di cui alla DGR n. 7763/2018 e i relativi format per la stesura delle convenzioni e dei progetti formativi individuali, allegati A2 e B2 del D.d.s. n. 6286/2018;

PRESO ATTO che con la delibera aziendale n. 207 del 20 febbraio 2019 è stata recepita la nota trasmessa dall'Università degli Studi di Brescia che esclude i Corsi di Studio afferenti alla stessa, tra cui il Corso di Studio in Fisioterapia, alla produzione dei Progetti Formativi Individuali ed è stato recepito il nuovo format per la stipula delle convenzioni di tirocinio;

CONSIDERATO che il tirocinio clinico è da ritenersi tirocinio curriculare in quanto finalizzato all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico;

PRESO ATTO che l'ASST di Mantova, secondo quanto stabilito dall'Art. 2 punto 2 del Protocollo d'Intesa sopra richiamato, ha facoltà di stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzioni con le Istituzioni Sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso di requisiti idonei a favorire le attività di tirocinio degli studenti;

RAVVISATA la necessità di potenziare l'offerta formativa per le attività didattiche, professionalizzanti e di tirocinio per gli studenti del Corso di Studio in Fisioterapia mediante la stipula di convenzione con l'ASST della Valcamonica di (BS), struttura accreditata, che eroga prestazioni per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO che la sede operativa l'ASST della Valcamonica di (BS) è in possesso dei requisiti formativi per ospitare gli studenti del Corso di Studio sopraindicato, e che presso tale struttura operano fisioterapisti che verranno nominati come Assistenti di Tirocinio dall'Università degli Studi di Brescia, in grado quindi di esercitare una tutorship efficace nei confronti dei tirocinanti;

PRESO ATTO che l'ASST della Valcamonica di (BS), ha espresso l'intenzione di accogliere presso la propria sede gli studenti del Corso di Studio in Fisioterapia in tirocinio e di stipulare l'accordo convenzionale, senza apportare modifiche al testo proposto;

TENUTO CONTO che il decreto D.Lgs.vo 81/2008 che equipara a tutti gli effetti il



tirocinante al “lavoratore” (art. 2, comma 1 lettera a), e attribuisce all’Istituzione Sanitaria l’obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori (artt. 36 e 37) e di sottoporli a Sorveglianza Sanitaria (art. 41);

RCHIAMATO l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che, secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 81/2008, prevede una formazione obbligatoria per i lavoratori sanitari con un rischio alto di 16 ore: formazione generale (4 ore) e formazione specifica (12 ore);

CONSIDERATO che questa Azienda provvede agli obblighi sulla sicurezza previsti dal D.Lgs.vo 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 2011;

RITENUTO di prevedere la refusione delle eventuali spese sostenute dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica di (BS), per l’eventuale accesso degli studenti alla mensa aziendale, previa emissione di fattura da imputare al conto economico n. 80202025 nei rispettivi bilancio di esercizio 2026/2027/2028/2029;

RITENUTO di stipulare l’accordo convenzionale per le attività di tirocinio formativo con l’ASST della Valcamonica di (BS), con validità triennale, a partire dalla data ultima di sottoscrizione e che la stessa potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo;

CONSIDERATO che le convenzioni sono soggette a imposta di bollo a carico del “soggetto ospitante” (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), come sottolineato dalla D.d.s. del 07 maggio 2018 n. 6286;

PRESO ATTO dell’attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da BERNARDELLI STEFANO Direttore della Struttura DAPSS - PROFESSIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE, e da BERNARDELLI STEFANO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l’imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di stipulare l’accordo convenzionale collettivo tra l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova e l’ASST della Valcamonica di (BS), per regolamentare i rapporti di cooperazione relativi al tirocinio degli studenti del Corso di Studio in Fisioterapia. Il testo in allegato A è parte integrante e sostanziale del presente atto;



2. di stabilire che:

- la convenzione avrà una durata triennale (3) a partire dalla data di sottoscrizione e che la stessa potrà essere rinnovata con apposito atto;
- di stabilire che le parti si impegnano a farsi carico, a favore dei tirocinanti, delle misure di tutela della salute nei luoghi di lavoro secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/2000 e s.m.i;

5. di liquidare previa fatturazione eventuali oneri di spesa a carico del Soggetto Promotore, derivanti dalla refusione delle spese sostenute per il servizio mensa fruito dagli studenti presso l'Ente Ospitante imputati al conto economico n. 80202025 nei rispettivi bilanci di esercizio 2026/2027/2028/2029;

6. di prendere atto che i tirocinanti sono assicurati dall'Università degli Studi di Brescia contro gli infortuni sul lavoro INAIL, nonché per la responsabilità civile;

7. di stabilire che l'imposta di bollo di € 16,00 (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), rimarrà integralmente a carico del soggetto Promotore. L'imposta di bollo è interamente assolta dall'ASST di MN con matrice n. 01240768033855 del 25/07/2025;

8. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)